C/2026/6045

20.11.2026

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(C/2026/6045)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame in previsione della scadenza. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede, i produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË ([2]), in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ([1])
Silicio	Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 12.8.2022, pag. 86, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1394/oj).	13.8.2027

([1]) La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11.
([2]) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.